

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV LEGISLATURA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

**SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
MAFIOSA O SIMILARE**

RESOCONTO STENOGRAFICO

DELLA 25^a SEDUTA

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2002

Presidenza del Presidente Roberto CENTARO

INDICE

Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n.386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n.354), nonché sulle proposte di modifica avanzate in materia

PRESIDENTE:	
CENTARO (FI), senatore	Pag 3, 4, 6 e passim
AYALA (DS-U), senatore	5
BRICOLO (LNP), deputato	17
CEREMIGNA (Misto), deputato	25
CURTO (AN), senatore	22
LUMIA (DS-U), deputato	18
MARITATI (DS-U), senatore	29
NOVI (FI), senatore	3
PALMA (FI), deputato	4, 7
SINISI (MARGH-U), deputato	6, 7, 25
VENDOLA (RC), deputato	20
VIZZINI (FI), senatore	27
ZANCAN (Verdi-U), senatore	17

Sui lavori della Commissione

PRESIDENTE:	
CENTARO (FI), senatore	Pag. 29, 34, 35 e passim
BOBBIO Luigi (AN), senatore	35
MINNITI (DS-U), deputato	33, 36
NAPOLI Angela (AN), deputato	30, 34, 35
PALMA (FI), deputato	31, 34
SINISI (MARGH-U), deputato	34
VENDOLA (RC), deputato	30, 37

I lavori hanno inizio alle ore 16,10.

Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nonché sulle proposte di modifica avanzate in materia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nonché sulle proposte di modifica avanzate in materia, sospesa nella seduta di ieri.

Il relatore Maritati ha recepito le indicazioni suggerite nella precedente seduta dai colleghi intervenuti ed ha redatto un testo che tiene conto delle ulteriori osservazioni avanzate.

NOVI (FI). Signor Presidente, ritengo che a volte si possa verificare un'eterogenesi dei fini; invece di raggiungere un risultato positivo, con prese di posizione e decisioni, si raggiungono risultati opposti a quelli che ci si prefigge. Per quanto riguarda la regolamentazione della derogatoria di carattere generale, che è il regime dell'articolo 41-bis, nel momento in cui decidiamo che la regolamentazione derogatoria entri a far parte dell'ordinamento giuridico in modo stabile e ordinario, annullando, come ha riferito il relatore, la logica emergenziale che fino ad ora abbiamo avuto di fronte, si rischia di far sì che la norma presenti una problematicità, dal punto di vista della legittimità costituzionale, di tale rilievo da metterne in discussione la stessa sopravvivenza come norma.

Signor Presidente, in particolare, con la sentenza n. 349 del 1993, la Corte costituzionale ha ritenuto che, nell'ambito della regolamentazione derogatoria, ci sia una puntuale motivazione per ciascun detenuto. Sempre la stessa sentenza n. 349 ha stabilito che ci sia la tutela dei diritti soggettivi costituzionalmente garantiti ed anche che ci sia l'obbligo di dar conto dei motivi dell'eventuale deroga. La Corte costituzionale ha sancito che la tutela della libertà personale vada garantita anche nella fase esecutiva della pena, che le modalità di esecuzione della detenzione non devono eccedere il sacrificio della libertà personale già imposto con la sentenza di condanna e che tutti questi principi, quindi, non possono essere derogati. Una deroga si può fare soltanto per quanto riguarda un contesto emergenziale. Ma se prescindiamo dal contesto emergenziale, allora facciamo sì che si configurano profili della norma che presentano problematicità dal punto di vista della legittimità costituzionale.

Ecco perché, signor Presidente, ritengo che il regime differenziato, così come era regolato, cioè annuale con proroga semestrale, avesse una sua motivazione, una sua logica ed anche una sua impermeabilità per quanto riguarda le eccezioni di ordine costituzionale. L'impermeabilità, con questo tipo di impostazione, non la vedo. Ecco perché ho parlato di eterogenesi dei fini. Il regime dell'articolo 41-*bis* è essenziale per quanto riguarda l'azione di contrasto alla criminalità organizzata. Questo non viene messo in discussione, ma vengono messe in discussione le modalità e il fatto, come è detto anche nella relazione, che si esca dalla logica emergenziale e si ipotizza che questo regime entri a far parte dell'ordinamento giuridico in modo stabile ed ordinario.

Esprimo le mie perplessità soprattutto e soltanto su questo punto.

PRESIDENTE. Senatore Novi, una cosa è l'inserimento stabile nell'ordinamento penitenziario di una norma, altra cosa è la sua applicazione cadenzata secondo lassi di tempo prefissati per legge e che, ovviamente, si possono accompagnare ad una pluralità di controlli e motivazioni. Entrambi gli aspetti sono presenti nel nostro ordinamento. Ci sono norme di carattere eccezionale che consentono di derogare alle libertà garantite dalla Costituzione in casi di emergenza o eccezionalità. Vorrei che questi due piani fossero tenuti distinti nella discussione. Quando si parla di stabilizzazione dell'articolo 41-*bis*, non significa che colui per il quale è stata prevista l'applicazione dell'articolo 41-*bis* l'avrà a vita; si intende, invece, l'inserimento a regime della norma nell'ordinamento. È da augurarsi peraltro che l'articolo 41-*bis* non venisse applicato, se questo dovesse accompagnarsi ad una situazione felice nella lotta alla criminalità organizzata.

PALMA (*FI*). Vorrei rappresentare l'opportunità di una modifica del parere esteso dal senatore Maritati, che ringrazio per l'energia che ha profuso nello studio e nell'analisi del problema, nonché per il parere che ha redatto; un parere che evidenzia prudenza, moderazione, saggezza, professionalità, senso delle istituzioni. Ritengo di doverlo veramente ringraziare per il lavoro svolto. Da questa mia introduzione, emerge ovviamente la mia dichiarazione di voto favorevole sul documento del senatore Maritati.

Nutro tuttavia due perplessità. La prima è di metodo e credo che possa valere per il futuro e non avere vigenza in relazione al parere odierno. La Commissione antimafia deve dare *input* e indirizzi. Immagino, quindi, che il parere della Commissione antimafia possa essere più sintetico rispetto a quello formulato dal senatore Maritati, ma questo lo pongo come un'esigenza da rispettare in futuro. Ho invece una seconda perplessità nel merito, che riguarda il paragrafo 3 del documento, laddove si parla de «L'autorità competente all'applicazione del provvedimento». Signor Presidente, alla Commissione antimafia non interessa in modo particolare se il provvedimento viene emesso dal Ministro o dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Credo che questo argomento possa essere lasciato libero alla valutazione della Commissione referente. Inoltre, nel

momento in cui giungeremo alla stabilizzazione dell'articolo 41-*bis*, come diretta conseguenza ad emettere il provvedimento sarà l'organo dell'amministrazione, quindi il Dipartimento. Posso comprendere la competenza del Ministro quando l'istituto dell'articolo 41-*bis* ha una natura di tipo emergenziale e non viene stabilizzata all'interno dell'ordinamento. Questa è una perplessità che credo ci possa far convenire sull'opportunità di depurare il documento del paragrafo 3. Per il resto, sono favorevole a quanto così brillantemente proposto dal senatore Maritati.

AYALA (*DS-U*). Non ho la presunzione di dare una risposta al collega Palma, ma desidero ricordare che strano sarebbe se il documento sorvolasse su un punto che nel dibattito è stato affrontato più volte da tutti i colleghi. Nella Commissione antimafia si è diffusamente parlato dell'autorità a cui dare o non dare la competenza all'applicazione del provvedimento. Io stesso – abbiamo il resoconto stenografico per controllare facilmente – ho affacciato il tema in termini problematici dichiarandomi non affezionato ad alcuna delle due ipotesi, anche se avrei privilegiato la conferma della competenza in capo al Ministro della giustizia. Ma qui non stiamo scrivendo la legge, stiamo dando indicazioni al Parlamento; non soltanto le Commissioni competenti, ma anche le Assemblee decideranno in merito. Svolgeremo in quella sede gli approfondimenti che vorremo, anche al di là delle proposte della Commissione antimafia, cui anch'io desidero contribuire, augurandomi in questo di rispettare l'interesse alla qualità del provvedimento, per giungere ad una soluzione che sia la più idonea. Di questo aspetto occorrerà parlare in modo calibrato, nel rispetto dell'ampia attività svolta in Commissione, tenuto conto che sulla questione della competenza è intervenuta la maggior parte dei colleghi. Strano sarebbe – ripeto – se il documento finale non desse contezza di questo aspetto del dibattito.

Avevo chiesto la parola per porre un problema che, per la verità, speravo di non dover porre, quello di un emendamento aggiuntivo – se così lo posso chiamare – a un documento che mi soddisfa pienamente: su questo fronte sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto il collega Palma con riferimento al senatore Maritati, che ha svolto al meglio il compito di relatore che gli era stato affidato. Dico che speravo di non avanzare questa richiesta perché davo per scontato che l'obiettiva urgenza della trattazione in Parlamento di questo provvedimento fosse nella consapevolezza di tutti. Ci stiamo muovendo su un terreno, è inutile nascondere, estremamente delicato, che ha segnato eventi da non enfatizzare, ma neanche da sottovalutare.

Le proteste in diversi istituti penitenziari da parte di personaggi, non presunti, ma veri *boss* mafiosi (la presunzione cessa con la definitività della sentenza, quindi possiamo usare il termine *boss*) e anche di alto spessore criminale che, all'approssimarsi della scadenza di validità dell'articolo 41-*bis* fissata al 31 dicembre di quest'anno, hanno iniziato una protesta cui è seguito una sorta di proclama, che è stato consentito ad un im-

putato di pronunciare durante un procedimento penale, peraltro estraneo al tema del proclama. Anche di questo dobbiamo prendere atto.

Da ultimo dobbiamo prendere atto di una lettera inquietante indirizzata in modo assai più mirato, e pericoloso per i destinatari, agli avvocati divenuti parlamentari. C'è un quadro che ha provocato, e ne abbiamo avuto testimonianza all'ingresso a S. Macuto e in quest'aula (tutto questo è normale in una società della comunicazione), una grande attenzione nell'opinione pubblica che guarda a cosa il Parlamento italiano fa a proposito dell'articolo 41-*bis* - è un dato certo - e lo fa spinta da un'inquietudine diffusa.

Quindi ieri pomeriggio, tanto per citare le cose con precisione, nel vedere inseriti all'ordine del giorno della Commissione giustizia i due disegni di legge, ho dato atto nel corso della loro discussione generale - i resoconti sommari ne danno conto, anche se non in modo analitico - del vivo compiacimento per la tempestività con la quale si era ritenuto di inserire subito all'ordine del giorno, ancora prima dell'approvazione di un documento della Commissione antimafia, la trattazione di questi importantissimi provvedimenti. Oggi siamo reduci - anche lei Presidente - da una seduta della Commissione giustizia del Senato dove, con mia grande sorpresa - non voglio correre il rischio che quello che dico possa essere interpretato come una sorta di polemica politica: non si tratta affatto di questo - ho dovuto riscontrare che, nonostante due eccezioni sollevate dal collega Fassone, non ci si è occupati di questo argomento, ma di altro provvedimento, la cui urgenza sfugge ai più: quello, presentato dal collega rispettabilissimo senatore Cirami, riguardante la modifica degli articoli 45 e 46 del codice di procedura penale. Ritengo questo fatto inaspettato rispetto al sincero compiacimento che avevo manifestato ieri.

Per questo motivo credo che la Commissione antimafia debba completare la sua relazione non con un invito specifico al Presidente della Commissione giustizia del Senato, per rispetto ad un *fair play* parlamentare, ma con un invito esplicito alle Camere a procedere con rapidità all'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Proporrei al relatore di inserire questo auspicio nel documento, nel rispetto dei diversi ruoli istituzionali che devono distinguere i rapporti tra organi del Parlamento.

SINISI (*MARGH-U*). Signor Presidente desidero ringraziare ed apprezzare le modifiche che sono intervenute a seguito del dibattito. Le proposte che avevo formulato sono state pienamente condivise dal Presidente e recepite dal relatore. Intendevo con questo dare atto, anche per la funzione politica che svolgiamo in questa Commissione, del *fair play* tra le parti politiche che ha caratterizzato il dibattito ed il recepimento delle nostre preoccupazioni. Ho registrato la preoccupazione del collega Palma e mi associo alle considerazioni svolte dal collega Ayala. Sulla questione della competenza c'è stato un lungo e approfondito dibattito: sarebbe singolare che espungessimo ora questa parte dal provvedimento. La questione

è assolutamente rilevante. Sappiamo benissimo quale insidia si può nascondere dietro una burocratizzazione di questo provvedimento e bene ha fatto la Commissione a orientarsi in un certo modo. In questo senso vorrei insistere affinché il collega Palma rivedesse la sua posizione alla luce del lungo dibattito che c'è stato, in modo che non insista su una richiesta emendativa.

PALMA (*FI*). La mia non era una richiesta emendativa, solo una perplessità che avevo.

SINISI (*MARGH-U*). Mi fa piacere che di questo non si tratti. Ringrazio la Commissione per la larga convergenza registrata anche su questo punto.

PRESIDENTE. Diamo allora mandato al relatore affinché sia rivolto un auspicio alle Camere di una pronta trattazione del provvedimento sia al Senato della Repubblica sia alla Camera dei deputati.

Dichiaro quindi chiusa la discussione. Passiamo alla votazione del documento, di cui do lettura nella versione contenente le modifiche introdotte dal relatore a seguito del dibattito svolto:

«La disciplina del regime di massima sicurezza applicabile ai detenuti, imputati di reati di particolare gravità (articolo 4-*bis* legge 26 luglio 1975 n. 354) è contenuta nell'articolo 41-*bis* della legge di ordinamento penitenziario, nelle forme in cui fu introdotto, in via temporanea, dall'articolo 19 del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306.

L'istituto ha sempre mantenuto tale carattere così che, nel corso di questo decennio, la sua vigenza è stata assicurata da periodici provvedimenti legislativi di proroga. Alla data del 31 dicembre 2002 è ora prevista la scadenza stabilita dell'ultimo provvedimento di proroga.

È diffusa la consapevolezza che l'occasione dell'ultima scadenza debba essere colta dal Parlamento per un intervento riformatore profondo ed organico, che incida oltre che sulla estensione temporale, anche sul merito della disciplina del trattamento penitenziario differenziato.

Tale consapevolezza è maturata proprio in relazione all'esperienza applicativa dell'istituto in questione, esperienza realizzatasi attraverso i provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria e della giurisprudenza, gli uni e gli altri orientati dalle decisioni della Corte costituzionale.

In questi anni, la Corte, intervenendo ripetutamente, ha fissato gli argini di costituzionalità entro i quali deve essere applicato l'articolo 41-*bis* - introdotto invero dal legislatore in termini generici - consentendo in tal modo una più corretta funzione repressiva, nel rispetto dei principi di civiltà giuridica e di garanzia dei diritti del cittadino, come sanciti dalla Costituzione.

La necessità dell'intervento riformatore è resa ancor più evidente, ad avviso della Commissione, in relazione a fenomeni di non uniforme attua-

zione dell'istituto e ai non rari casi di permeabilità del regime speciale di detenzione verificati dall'azione conoscitiva fin qui svolta.

Prova di ciò è data, proprio in questi giorni, dalle manifestazioni di protesta avviate in modo sostanzialmente contestuale all'interno di ben quattro diversi e distanti penitenziari, dai detenuti sottoposti al regime regolato dall'art. 41-*bis*, proprio contro le ipotesi di conferma della normativa, e di cui ha dato notizia la stampa, in vista della sua scadenza.

Il Parlamento ora è impegnato a varare una organica riforma delle norme concernenti il trattamento penitenziario differenziato ed in particolare degli art. 4-*bis* e 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

In siffatto contesto la Commissione ha deciso di dare vita ad una verifica della congruità della normativa vigente ed alla conseguente riflessione sul contenuto della riforma, allo scopo di pervenire, in modo unitario, alla formulazione di principi e linee di riforma largamente condivisi.

Pertanto, all'esito della audizione del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e della discussione generale svoltasi nelle sedute del *plenum* nei giorni 8, 9, 15, 16, 17 e 18 luglio 2002, la Commissione, in conformità alle finalità istituzionali, pone il presente documento all'attenzione dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per contribuire all'attività di riforma legislativa della materia secondo le seguenti linee, con particolare riferimento alle proposte e ai disegni di legge d'iniziativa parlamentare (atto Senato n. 1487 presentato dal Ministro della giustizia Castelli; atto Senato n. 1440 presentato da Angius e altri; atto Camera n. 2781 presentato da Fassino e altri).

1. *Stabilizzazione dell'istituto*

Le caratteristiche attuali del fenomeno della criminalità organizzata e mafiosa evidenziate da una serie di lunghi e gravissimi delitti, molti dei quali passati al vaglio delle attività d'inchiesta di questa Commissione e di quelle delle precedenti legislature, dimostrano, tra l'altro, un dato assai grave ed incontrovertibile, e cioè che lo stato di carcerazione ordinaria non impedisce tuttora ai capi e ai gregari delle associazioni criminali di continuare a svolgere – talvolta anche con rafforzata ferocia e capacità intimidatoria – le funzioni di comando e direzione in relazione ad attività criminali eseguite all'esterno del carcere, ad opera d'altri criminali in libertà.

L'agire mafioso dei singoli e il vincolo associativo che li avvince nella organizzazione sono invero fondati su di un modo di intendere e di vivere il patto associativo che non prevede il carattere della temporaneità del rapporto criminale.

Quasi sempre alla base di tutto ciò vi è una vera e propria definitiva scelta di vita criminale.

Il rapporto mafioso, per tali ragioni, non è destinato a sciogliersi con lo stato di detenzione. Anzi, quella della carcerazione dei capi o degli associati è prevista ed accettata nella vita dell'organizzazione, come evenienza ordinaria – e non già straordinaria – che semmai rafforza e non at-

tenua il legame con l'associazione. I mafiosi in carcere perciò mantengono stabilmente, anche all'interno della struttura, il grado e la funzione criminale rivestite in libertà e tentano di continuare ad esercitare quei poteri dentro e fuori del carcere in collegamento con i consociati liberi.

Allo stato non esistono dati o meri segnali idonei a far ritenere che, nell'ambito delle numerose e pericolose organizzazioni criminali o in quelle di tipo mafioso, vi sia in atto un cambiamento, o una inversione di tendenza rispetto alla descritta realtà.

Da ciò discende la necessità che le previsioni del regime in questione entrino a far parte dell'ordinamento giuridico in modo stabile ed ordinario, superando così la logica emergenziale che, oltre agli inconvenienti provocati a livello esecutivo, ha ingenerato negli ambienti criminali mafiosi una crescente aspettativa di superamento dell'istituto.

Le cosche mafiose da quasi dieci anni hanno attuato differenti strategie per vedere realizzata quella insana aspettativa, sia attraverso azioni di protesta, come quella in atto anche in questi giorni, sia con attentati e stragi, come fu ai primi degli anni novanta o con l'assurda pretesa di avviare impossibili trattative con lo Stato.

È giunto il tempo di chiudere definitivamente questo scenario privando, una volta per tutte, le organizzazioni mafiose della speranza che il regime detentivo speciale possa venire meno.

Occorre, cioè, che al persistente fenomeno mafioso e criminale corrisponda una stabile normativa a tutela della società, atta ad impedire ogni relazione, tra il detenuto pericoloso e la sua organizzazione criminale, in grado di incidere su una serie di attività criminali che non di rado partono dall'interno del carcere.

All'interno delle strutture carcerarie, nonostante le riforme degli ultimi decenni, permangono condizioni ambientali che rendono talvolta possibile il rafforzamento delle posizioni e dei ruoli di comando dei soggetti che hanno alle loro spalle organizzazioni criminali di tipo mafioso stabili ed ampiamente diffuse sul territorio.

Per contrastare tale pericolosa situazione è stato varato l'istituto del regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, i cui risultati positivi non possono essere messi in discussione, soprattutto quando la sua attuazione è avvenuta nel rispetto dei limiti imposti dalla Costituzione.

È stato sopra richiamato il pericolo di effetti "criminogeni" che il carattere temporaneo della normativa può presentare; vanno evidenziati, altresì, i possibili effetti benefici derivanti dalla stabilizzazione della previsione legislativa.

Anzitutto va segnalato che avere a disposizione in modo permanente ed ordinario una normativa di tutela, non significa dover procedere alla relativa applicazione sempre e comunque.

Le norme giuridiche in tema di trattamento penitenziario differenziato che il Parlamento si appresta a varare, evidentemente, troveranno applicazione solo se e quando sia strettamente necessario, secondo la moti-

vata valutazione della amministrazione penitenziaria, sotto il controllo giurisdizionale.

Sarebbe davvero ben strano che proprio quando la prassi applicativa dell'istituto si è andata sempre più conformando alle indicazioni della Corte costituzionale, nel momento in cui quelle indicazioni e quella prassi, rispettose delle garanzie poste a tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, troveranno una più chiara definizione nel dettato della legge che il Parlamento si appresta a varare, l'istituto del regime speciale della detenzione dovesse mantenere il suo primitivo carattere di provvisorietà.

Una simile scelta sarebbe ancor più incomprensibile in costanza di una persistente criminalità di tipo mafioso che, sebbene a ridosso di una stagione in cui particolarmente forte ed incisiva è stata la risposta repressiva dello Stato, non accenna a dissolversi, ma addirittura mostra tutta la sua virulenza e capacità di esprimersi con forme e metodi ancor più pericolosi e subdoli rispetto a quelli già sperimentati nel passato.

È evidente che, ove segnali di calo e arretramento del fenomeno mafioso dovessero manifestarsi nei prossimi anni, nulla vieterà di modificare o abrogare le disposizioni vigenti, ove non risultasse sufficiente la non applicazione delle norme.

Ma oggi, a fronte di un pericolo immutato e, forse, più accentuato perché più subdolo, non pare razionale e logico continuare a prevedere un termine di vigenza della normativa.

La valenza politica del carattere definitivo della normativa sul trattamento detentivo previsto dall'articolo 41-*bis*, sarebbe importante per tutti i cittadini, per il loro diritto alla sicurezza e alla tranquillità sociale.

Una norma di trattamento severo nei confronti dei criminali pericolosi che sia definitiva e stabile nel nostro ordinamento avrebbe infine un sicuro effetto di deterrenza verso i mafiosi, giacché, non essendo più in discussione il rinnovo delle norme sul regime detentivo speciale, non avrebbero più ragione di "agitarsi" per questo specifico motivo.

Una disciplina a termine, al contrario, potrebbe indurre taluno, come una talpa, a stare tranquillo e mettere «in sonno» i suoi collegamenti con le organizzazioni esterne, in attesa di tempi migliori.

La messa a regime dell'articolo 41-*bis* nell'ambito del nostro sistema giuridico non può certamente fare sorgere dubbi sulla conformità dell'istituto alla previsione costituzionale.

Ed infatti, gli interventi della Corte non hanno mai riguardato la natura precaria o meno della norma in questione, bensì la possibilità che ad una categoria di detenuti possa essere inibito l'esercizio di talune facoltà riconosciute a tutti gli altri detenuti.

Una disciplina penale e processuale differenziata è già prevista in riferimento ai delitti di associazione mafiosa e reati commessi con l'aggravante prevista dall'articolo 7 legge n. 203 del 1991.

Il legislatore ha stabilito un regime particolare per i delitti di criminalità organizzata: una competenza di magistrati specializzati, presso le procure sedi di distretto (DDA), un Giudice delle indagini preliminari distrettuale, termini di decorrenza per il compimento delle indagini prelimi-

nari, per la durata di alcuni atti di indagine (intercettazioni), oltre che per la custodia cautelare eccetera.

Nel nostro sistema pertanto è individuabile un cosiddetto doppio binario, sul terreno della sanzione e della procedura penale in riferimento a situazioni oggettive e personali differenti.

Pertanto non pare possano esservi ostacoli, anche sotto l'aspetto della legittimità costituzionale, per la previsione definitiva di un sistema differenziato delle modalità di esecuzione della custodia cautelare e della pena, quando ricorrano i presupposti di natura oggettiva e soggettiva previsti dalla legge.

Si tratta pertanto di regolare in modo differente due diverse situazioni: verranno sottoposti ad un regime carcerario più rigoroso coloro i quali, nonostante la limitazione della libertà subita all'interno delle strutture carcerarie, mantengano in vita il rapporto con il sodalizio criminale di appartenenza.

Un regime carcerario speciale quindi, normativamente regolato quanto ai contenuti e ai limiti di applicazione, finalizzato ad impedire la persistenza di quel rapporto pericoloso per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza sociale.

2. Definizione per legge delle regole e dei contenuti dello speciale regime detentivo

In ordine ai contenuti del regime detentivo differenziato è convinzione unanime della Commissione che essi debbano essere definiti dalla legge, in modo compiuto e dettagliato.

È stato infatti acclarato che uno dei motivi principali delle proteste e delle conseguenti difficoltà di applicare l'istituto, soprattutto nei confronti dei detenuti più pericolosi, è ascrivibile alla eterogeneità dei provvedimenti che scaturisce dalle differenti decisioni adottate dai Tribunali di sorveglianza aditi con i reclami dei detenuti.

È pertanto necessario procedere ad una completa normazione del contenuto e dei limiti del provvedimento con cui viene adottato il regime speciale di detenzione, lasciando un ridotto limite di discrezionalità alla Amministrazione, per ragioni connesse a speciali particolarità del detenuto.

Appare pertanto positiva la previsione del contenuto dei provvedimenti che dovranno essere adottati dal Ministro ai sensi dell'art. 41-*bis*, indicata nei disegni di legge ora all'esame del Parlamento.

Occorre una definizione normativa, la più puntuale possibile, che utilizzi i risultati acquisiti in questo decennio di applicazione del regime speciale previsto dall'art. 41-*bis*, nel rispetto delle indicazioni impartite dalla Corte costituzionale.

Auspica, quindi, la Commissione, che il Parlamento voglia procedere alla tassativa definizione del contenuto delle singole misure restrittive, che, evidentemente, dovranno trovare applicazione concorrente e non in forma alternativa. Una siffatta disciplina è indispensabile per evitare che la misura nel suo complesso possa perdere di efficacia, e per impedire,

nel contempo, applicazioni disomogenee che potrebbero alimentare aspettative di trattamenti attenuati.

Da tale premessa scaturisce comunque la impossibilità di irrogare ogni e qualsiasi restrizione delle ordinarie facoltà riconosciute al detenuto, che rivestano solo il carattere di mera afflittività, poiché le limitazioni sono esclusivamente finalizzate ad impedire che il detenuto continui a mantenere in vita i contatti con i sodalizi criminali di appartenenza.

3. L'autorità competente all'applicazione del provvedimento

L'attuale competenza del Ministro della giustizia per l'adozione del provvedimento con cui viene disposto lo speciale regime di detenzione, ai sensi dell'articolo 41-bis O.P., a parere della Commissione dovrebbe essere mantenuta.

L'ipotesi della competenza riservata unicamente al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non pare prospettiva condivisibile perché trattasi comunque di un organo amministrativo strettamente dipendente dal Ministro della giustizia e pertanto, una sua esclusiva competenza, in un settore così delicato, potrebbe avere unicamente l'effetto di porre fuori dal processo di accertamento di responsabilità, non meramente tecniche, proprio il massimo organo dotato di responsabilità politica.

L'attribuzione al Ministro della competenza di cui si discute, appare necessaria, inoltre, in considerazione dell'importanza del regime speciale di detenzione, ed anche sotto il profilo della sua incidenza sui diritti di libertà, giacché esso è destinato a finalità generali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Siffatte caratteristiche rendono ancora più evidente la necessità dell'assunzione di responsabilità da parte del vertice dell'amministrazione della giustizia, cioè del Ministro, in ordine alle politiche applicative in materia di regime penitenziario differenziato, con la eventuale possibilità di controllo del Parlamento.

Sotto questo profilo è auspicabile che il Ministro riferisca annualmente al Parlamento in ordine all'applicazione del regime speciale di detenzione.

4. Il controllo giurisdizionale

La indispensabile garanzia giurisdizionale del controllo di legalità sull'operato della Amministrazione penitenziaria e dei provvedimenti del Ministro va rafforzata mediante la compiuta disciplina della procedura di reclamo all'autorità giudiziaria, di merito e di legittimità.

Tale garanzia, anche nell'alveo delle decisioni adottate in merito dalla Corte costituzionale, dovrà riguardare principalmente la valutazione della sussistenza dei presupposti stabiliti dalla legge per l'applicazione dello speciale regime detentivo e dei contenuti specifici del provvedimento per la parte che non sia definita puntualmente dalla legge.

Sul punto è bene osservare che resta salvo – nel rispetto delle indicazioni della Corte costituzionale – il sindacato giurisdizionale dell'Auto-

rità giudiziaria sugli insopprimibili margini di discrezionalità che all'amministrazione penitenziaria permangono pur dopo la specificazione legislativa dei contenuti del regime derogatorio.

Gli stessi disegni di legge all'esame del Parlamento infatti, nella parte in cui definiscono analiticamente i contenuti del regime detentivo speciale, non escludono l'esercizio da parte della Amministrazione di attività discrezionale, necessaria per garantire la individualizzazione del trattamento.

5. *Legittimazione al reclamo*

La Commissione ritiene auspicabile che la riforma *in itinere* conferisca anche al difensore ritualmente nominato la legittimazione ad impugnare i provvedimenti emessi in tema di trattamento penitenziario di sicurezza.

6. *L'autorità giudiziaria competente*

Quanto all'autorità giudiziaria competente, esaminate le differenti ipotesi contenute nei disegni di legge all'esame del Parlamento, appare più razionale ed utile ribadire la competenza del Tribunale di sorveglianza, con utili integrazioni necessarie ad assicurare una più effettiva conoscenza dei fatti da parte dell'organo chiamato a decidere su una così delicata materia.

Depono a sostegno di tale soluzione il rilievo della verificata professionalità e della specifica attrezzatura culturale di questa magistratura che, dovendo giudicare dei fatti e delle procedure adottate per la vita che si svolge all'interno della struttura carceraria, per definizione «entra dentro il carcere», ed ha quindi più adeguati strumenti per la corretta valutazione del problema.

Al contrario, non sembra facilmente praticabile l'ipotesi di una competenza differenziata, quella del tribunale del riesame per i detenuti indagati o imputati e quella del tribunale di sorveglianza per i detenuti condannati.

La soluzione varrebbe certamente ad appesantire ulteriormente il lavoro di quei tribunali, già così gravemente oberati di lavoro.

La proposta di attribuire al tribunale del riesame, del distretto di corte di appello nel cui ambito è posto l'istituto penitenziario di assegnazione, la competenza a decidere sul reclamo proposto dai detenuti in custodia cautelare non convince pertanto la Commissione, anche per la inopportunità di inserire nel circuito del controllo di legalità sulla esecuzione delle misure cautelari detentive differenti autorità, con la conseguenza inevitabile di dare luogo a molteplici e difformi indirizzi, anche in riferimento a situazioni analoghe.

Non si ravvisano, in ultima analisi, valide ragioni di utilità per sostenere la competenza di un giudice che spesso è lontano fisicamente e processualmente dal contesto delle investigazioni, con particolare riferimento a quelle che possano dare conto della attualità del collegamento, mentre in

realtà trattasi di un tribunale disegnato e organizzato per decidere sullo *status libertatis* e non già sulle modalità di esecuzione della detenzione.

Né può ipotizzarsi che il controllo giurisdizionale sui provvedimenti che riguardano detenuti in custodia cautelare possa attribuirsi all'autorità giudiziaria procedente.

È vero che, secondo il sistema vigente, nelle more delle indagini preliminari e del successivo dibattimento, ogni questione relativa al detenuto indagato o imputato rientra nella competenza del giudice procedente, ma non può negarsi la specificità del giudizio relativo alla applicabilità o meno dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Ed infatti, la valutazione della legittimità del regime detentivo di massima sicurezza, implica inevitabilmente la adozione di un provvedimento che è fondato sul riconoscimento della persistenza o meno del collegamento tra il detenuto ed il gruppo criminale di appartenenza.

Un giudizio siffatto, in sostanza, finirebbe per determinare una valutazione sulla sussistenza del vincolo associativo, cioè proprio sul nucleo essenziale del fatto reato su cui il giudice di merito è chiamato ad emettere un giudizio.

Si determinerebbe, cioè, un'anticipazione del giudizio finale di colpevolezza o innocenza che, in base alle vigenti disposizioni che regolano il processo, porterebbe alla incompatibilità in relazione ad ogni successivo atto del procedimento ai sensi dell'articolo 34 del codice di procedura penale.

Le argomentazioni sopra svolte valgono altresì per segnalare alle Camere l'opportunità che nella istruttoria attivata dalla Amministrazione al fine dell'applicazione del provvedimento *ex* articolo 41-*bis* O.P. non venga richiesto il parere dell'autorità giurisdizionale procedente, come invece prevedono i disegni di legge all'esame del Parlamento, ma solo quello del pubblico ministero presso quell'autorità.

Resta dunque il tribunale di sorveglianza.

Nell'ordinamento vigente, peraltro, il comma 2-*bis* dell'articolo 41-*bis* (aggiunto dall'articolo 4 della legge 7 gennaio 1998 n. 11), stabilisce che la competenza a decidere sul reclamo presentato dall'"imputato", cioè da un detenuto in custodia cautelare appartiene (così come per i condannati e gli internati) proprio al tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto in cui lo stesso è assegnato.

Va peraltro segnalato che il vigente comma 2-*bis* dell'articolo 41 sopra citato, non indica, tra coloro che possono accedere alla tutela giurisdizionale, la categoria degli indagati. Eppure costoro ben possono essere sottoposti al regime di massima sicurezza perché il comma 2 dello stesso articolo 41-*bis* ne prevede l'applicabilità a tutti i "detenuti", dunque anche agli indagati.

Il vuoto normativo potrà essere colmato dal Parlamento in sede di riforma, includendo esplicitamente tra i soggetti legittimati al reclamo la categoria degli indagati, ovvero riferendo la previsione, genericamente, ai

"detenuti", essendo pacifico che il regime detentivo differenziato, anche nella normativa a venire, sarà applicabile agli indagati.

Con riguardo ai soggetti in espiazione di pena, ovviamente, non sorgono problemi particolari nella individuazione della magistratura di sorveglianza quale giudice competente a decidere sul reclamo avverso il provvedimento di applicazione del regime detentivo differenziato.

Una identica attribuzione di competenza, ad avviso della Commissione, va ribadita anche con riguardo ai detenuti in custodia cautelare, in conformità alla normativa vigente.

La competenza del tribunale di sorveglianza anche per i detenuti in custodia cautelare va dunque confermata, eventualmente stabilendo, al fine di garantire e facilitare la conoscenza attuale dei fatti che direttamente incidono sul tema della decisione, che il tribunale di sorveglianza competente per territorio richieda al pubblico ministero, presso l'autorità giudiziaria procedente, ogni utile informazione sul detenuto in custodia cautelare.

In considerazione della natura dell'atto impugnato e dei tempi di durata dello stato di detenzione, sarà indispensabile garantire una risposta tempestiva del tribunale chiamato a pronunciarsi, onde evitare che la gran parte delle decisioni intervengano quando la situazione soggettiva del detenuto sia già mutata, in conseguenza dei tempi della fase processuale.

7. Durata, condizioni e proroga del provvedimento e disciplina dell'istituto

Una volta determinati per legge i contenuti del regime speciale e gli strumenti di garanzia del controllo giurisdizionale in ordine alla sussistenza delle condizioni di applicabilità del trattamento in questione, a parere di questa Commissione, il termine di validità del regime deve essere previsto per un arco di durata non inferiore a due o tre anni, per procedere, alla scadenza, alla verifica della persistenza delle condizioni di applicabilità per un analogo periodo.

L'attuale termine di validità com'è noto è previsto per un solo anno, con la previsione di proroga ogni sei mesi. Il sistema si è rivelato del tutto inadeguato, anche perché la brevità del termine della proroga non consente l'approfondita verifica della ricorrenza dei rapporti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di riferimento.

Ovviamente la vigenza biennale o triennale dello speciale regime detentivo ha, per così dire, una espressa valvola di sicurezza costituita dalla possibilità di revoca, nel caso in cui dovessero emergere, in qualsiasi momento successivo alla sua irrogazione, elementi da cui sia desumibile l'interruzione del vincolo associativo ed il conseguente venire meno dei rapporti con la criminalità organizzata.

Tali elementi potranno essere forniti dallo stesso detenuto, dal suo difensore, dal pubblico ministero o dall'A.G. procedente per i detenuti non definitivi. Se detti elementi risultino direttamente alla Amministrazione

penitenziaria, sarà questa, d'ufficio, a provvedere alla revoca previa richiesta di informazioni aggiornate al pubblico ministero, alla DNA e alle polizie specializzate.

La necessità di dare al provvedimento applicativo dello speciale regime una congrua efficacia temporale, consegue alla più rigorosa specificazione normativa dei presupposti di applicabilità, oltretutto alla compiuta disciplina del controllo giurisdizionale del provvedimento.

Non si tratta di pervenire ad uno speciale regime detentivo che consegua automaticamente a determinati titoli di reati. Se così fosse la normativa non si sottrarrebbe a censure di costituzionalità per contrasto a diversi parametri costituzionali.

La disciplina che la Commissione propugna implica un regime detentivo che interviene a seguito della valutazione della necessità che la detenzione si svolga secondo modalità che impediscano i collegamenti con realtà criminali esterne.

E ciò accade quando la pericolosità criminale del detenuto si sostanzia attraverso fatti obiettivi che attestano la capacità di collegamento con le organizzazioni criminali esterne.

Ma, una volta verificati i presupposti e dopo che la verifica sia stata controllata da un giudice in sede di merito ed eventualmente dalla Cassazione in sede di legittimità, allorquando la procedura garantita si sia svolta (auspicabilmente in tempi ragionevoli), il regime va applicato per un periodo proporzionato ai tempi necessari per l'accertamento dei presupposti e adeguato al particolarissimo tipo di realtà acclarata (quella della criminalità organizzata e mafiosa).

Tale orientamento trova conforto nella constatazione di fatto scaturente dalle investigazioni giudiziarie, dalle sentenze di condanna per mafia e dalle stesse acquisizioni di questa Commissione, che il tipo di collegamento rilevante ai fini dell'applicazione del regime *de quo*, come è stato in precedenza chiarito, non è di natura transitoria, ma, al contrario, esso è tendenzialmente stabile, se non definitivo.

La rottura del vincolo mafioso, in altri termini, com'è stato ricordato in precedenza, non è normalmente prevista nell'accordo associativo come evenienza ordinaria o possibile.

8. *Allargamento del divieto di concessione dei benefici penitenziari di cui all'articolo 4-bis ord. pen.*

Appare condivisibile ed opportuno l'allargamento del divieto di concessione dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario ai detenuti per reati commessi con finalità di terrorismo anche internazionale.

In tal modo i delitti di terrorismo vengono formalmente equiparati, quanto a pericolosità, gravità ed allarme sociale, a quelli già elencati nell'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

L'occasione della riforma potrebbe essere colta dal Parlamento per assoggettare al regime disciplinato dall'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, altre categorie di delitti espressione di fenomeni criminali che

l'esperienza degli ultimi anni ha segnalato come fattispecie di particolare pericolosità, come ad esempio il traffico di esseri umani, la riduzione in schiavitù, il traffico di sostanze radioattive, il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite ed altri che potranno trovare compiuta individuazione nel corso dei lavori parlamentari presso le competenti commissioni referenti.

A favore della estensione del regime speciale di cui all'articolo 41-*bis* O.P. ai reati di terrorismo ed eventualmente a quelli innanzi citati, militano le medesime ragioni che sono all'origine dell'istituto, solo in quanto espressioni di entità criminali stabilmente organizzate sul territorio nazionale e a livello internazionale.».

ZANCAN (*Verdi-U*). Signor Presidente, esprimo la mia dichiarazione di voto a favore del documento conclusivo, e non solo: esprimo la mia personale soddisfazione per il modo in cui la delicatissima materia è stata trattata in sede di relazione.

Salvo un'isolata voce – che non ho capito se contraria o dubitativa – del senatore Novi espressa all'inizio della seduta odierna, credo si sia verificata una sostanziale convergenza sul punto fondamentale della stabilizzazione, la messa a regime di una normativa non più temporanea, ma definitiva, concernente l'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Credo che molta materia del contendere derivi da una situazione di temporaneità della norma che alimenta e rende più vive le speranze e le proteste, che invece ritengo possano e debbano cessare attraverso la stabilizzazione.

In secondo luogo, mi sembra ci si muova giustamente tenendo conto dell'esigenza che le restrizioni, le limitazioni, il rigore debbano essere previsti il più possibile per eliminare, anche qui, diversità di trattamento, diversità interpretative che anch'esse danno luogo a malcontenti, a proteste, ad una situazione di non tranquillità detentiva.

Da ultimo, credo sia stato molto giusto mettere l'accento in tutti gli interventi sul significato vero di questa disposizione, che non è tanto di tutela per la pericolosità sociale dei singoli, alla quale pensa già il regime carcerario, quanto di evitare loro contatti con le organizzazioni criminali ed eversive, il che significa che la nostra attenzione deve essere tesa soprattutto ad evitare il contatto tra i detenuti per un certo tipo di reati e le associazioni criminali o eversive.

Se si terranno presenti questi tre punti fermi, che a me sembrano ben enucleati nel documento che andiamo ad approvare, si realizzeranno innanzitutto una difesa dello Stato nei confronti dell'antistato senza flessioni e senza cedimenti e, in secondo luogo, quel doveroso rispetto della persona umana e dei suoi diritti che lo Stato deve comunque conservare anche nei confronti di chi rappresenta l'antistato.

BRICOLO (*LNP*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Nord Padania al documento sull'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario che regola il regime carcerario speciale. È giusto che

questa norma venga mantenuta e trovo giusto che sia estesa anche ai terroristi. Ricordiamo, infatti, che l'omicidio Biagi è stato rivendicato anche da terroristi irriducibili che sono ancora detenuti; questa è la dimostrazione del fatto che i contatti tra il carcere e il mondo dell'eversione che sta al di fuori del carcere sono continui e frequenti. È dunque importante che lo Stato dia chiaramente un segnale forte.

È importante che questa decisione, a nostro modo di vedere, sia condivisa da tutte le forze politiche, anche come segnale di contrasto alle esternazioni fatte ultimamente da alcuni *boss* mafiosi. Faccio riferimento in particolare a quelle di Bagarella, che per vent'anni non ha mai parlato e adesso ha deciso di farlo minacciando lo Stato, dimostrando che vi possono essere possibili collusioni tra lo Stato e la mafia, tra la politica e la mafia. Sarà importante capire se queste esternazioni hanno comunque un fondamento, però è fondamentale dire a personaggi come Bagarella che lo Stato non è disposto a trattare con loro, che il carcere duro rimarrà probabilmente in via definitiva e che a loro il carcere duro non lo toglierà nessuno. Non ci faremo certo impietosire da questi scioperi della fame che francamente ci fanno anche un po' sorridere: che facciano pure tutti gli scioperi della fame, anzi continuino ad oltranza, perché noi sicuramente non ci smuoveremo dalle nostre posizioni. Persone come Bagarella, che hanno 300 omicidi e 20 ergastoli sulla coscienza, è giusto che restino in carcere tutta la vita ed è giusto che ci restino anche con il regime dell'articolo 41-*bis*.

LUMIA (*DS-U*). Signor Presidente, annuncio il consenso dei Democratici di sinistra e ringrazio il relatore per il lavoro svolto, un lavoro difficile, complesso alla luce di quello che sta emergendo, anche con una certa assunzione di responsabilità. È bene che questo lavoro sia stato fatto insieme e che abbia visto esprimersi più voci. È bene che su questo tema ci sia una responsabilità di tutta la Commissione parlamentare antimafia, nonostante quei distinguo che anche per me sono piuttosto incomprensibili, se non in un'altra ottica.

È importante che si sia fatto questo lavoro perché ci troviamo di fronte ad uno scenario non dico del tutto nuovo, ma contenente sicuramente elementi di novità. Nel nostro Paese c'è una fetta consistente di *boss* che stanno dentro le carceri, che naturalmente non se ne stanno buoni, ma neanche si accontentano più di continuare a cercare contatti con l'esterno, cosa che hanno sempre fatto. C'è infatti una gamma vastissima di inchieste che testimoniano le varie modalità – persino per il tramite dei propri figli e dei propri cari – utilizzate pur di riuscire a raggiungere l'obiettivo di comunicare e dare ordini all'esterno. Oggi ci troviamo di fronte – so che è un termine abbastanza forte, ma ritengo che ormai ci siano i tratti per poterla definire in tal modo – ad una «strategia» dei *boss* che stanno all'interno delle carceri, una strategia che ha visto diverse tappe che noi abbiamo costantemente monitorato, dalla lettera di Pietro Aglieri al proclama di Bagarella, alla protesta che ha coinvolto contempo-

raneamente diversi *boss* sottoposti al regime dell'articolo 41-*bis* e detenuti in diversi istituti penitenziari.

Da ultimo, c'è una lettera indirizzata ad alcuni parlamentari che hanno difeso questi *boss* ai quali si rimprovera in modo molto chiaro ed esplicito, senza un linguaggio allusivo, ma anzi molto diretto, sia il contesto del rapporto economico, il pagamento, sia talune valutazioni che loro condividevano sull'articolo 41-*bis*. Li si chiama – anche qui con tono minaccioso – al rispetto e alla coerenza delle idee da far pesare in queste ore proprio in relazione alle proposte di modifica dell'articolo 41-*bis*. A tale riguardo ritengo che abbiamo fatto bene qui, nella Commissione parlamentare antimafia, a far registrare un profilo alto delle istituzioni: istituzioni che non accettano pressioni o interferenze, ma che sanno cogliere per tempo quello che avviene all'interno di Cosa nostra e sbarrare la strada a qualunque tentativo perverso, subdolo, minaccioso di interferenza.

Naturalmente, signor Presidente, le chiedo che, con la stessa tempestività con cui siamo riusciti ad ottenere il proclama di Bagarella, sia acquisita anche la lettera che è stata annunciata dalle agenzie ieri e pubblicata oggi dai quotidiani, perché ritengo che ormai, una volta approvato il documento in esame, dobbiamo andare sino in fondo. Infatti è giunto il momento – e questa è la sede più adatta perché è un luogo rigoroso, serio, libero da strumentalizzazioni – di capire che cosa sta realmente avvenendo all'interno di Cosa nostra, i possibili, potenziali, latenti conflitti che possono esserci, le possibili ripercussioni che possono verificarsi nei confronti delle istituzioni. Vanno attentamente verificate le possibili dinamiche interne, anche conflittuali, dalle carceri verso i *boss* che stanno fuori. Va anche verificato cosa può venire dalle carceri verso quei politici che per loro, a torto o a ragione – e noi dobbiamo verificare la fondatezza –, sono interlocutori, uomini con cui si sono fatti accordi, definite strategie e presi impegni.

Bisogna anche valutare attentamente le possibili reazioni di Cosa nostra, dei *boss* che, a quanto pare, hanno ancora una certa capacità operativa, sul piano della violenza, verso quella parte delle istituzioni fatta di magistrati, di esponenti delle forze dell'ordine, di politici, che hanno mantenuto nei confronti delle mafie un atteggiamento serio, rigoroso, integerrimo e abbastanza forte. Tutto ciò è potuto emergere in diverse occasioni, anche durante questa discussione, anche nell'assunzione di responsabilità pubblica nei confronti di quello che via via si è manifestato. Dobbiamo scavare e capire cosa realmente stia avvenendo.

Domani ci sposteremo a Palermo perché ricorre il decimo anniversario della strage di via D'Amelio, dove sono morti il giudice Borsellino, la donna e gli uomini della sua scorta. Sappiamo che in quegli anni – ed è un tema che stiamo approfondendo – ci sono stati meccanismi non lineari, non chiari, subdoli, forse ci sono state – lo dobbiamo verificare – possibili trattative, mentre c'è chi in quel momento aveva mantenuto un atteggiamento rigoroso e serio, come i giudici Falcone e Borsellino. Sappiamo che, quando ci sono divergenze e diversità di approccio, ci si espone an-

che a reazioni. Bisogna inquadrare la strategia delle stragi in un contesto più ampio che approfondiremo e sul quale ritorneremo, ma attenzione a non compiere gli stessi errori, attenzione a non sottovalutare, ma anche a non sopravvalutare. È nostro compito non rimanere ingabbiati fra una preoccupazione a sminuire e una preoccupazione a sopravvalutare. La Commissione antimafia deve capire, vedere, scavare e, dopo, trarre le valutazioni e assumere le conseguenti decisioni. Esistono tutte le condizioni per fare questo lavoro.

Mi è sembrata strana la reazione di quei parlamentari a cui è giunta la missiva. Qualunque parlamentare, di qualsiasi appartenenza, di fronte ad una chiamata in causa così diretta, avrebbe con sdegno rifiutato il solo fatto di rivolgersi direttamente ad un rappresentante delle istituzioni. Ho gradito il riferimento del senatore Bobbio che ha precisato che non si tratta di dare una risposta perché non ci possono essere interlocutori tra i *boss* nei confronti di qualunque rappresentante delle istituzioni. Ecco perché mi aspettavo una reazione sdegnata e ferma, respingendo al mittente la sola ipotesi di rivolgersi direttamente, altro che valutazione timida. Capisco le ripercussioni e le paure, ma il nostro compito è ben diverso. Facciamo bene, in questa Commissione, a richiamare a questo stile e a questo tono le responsabilità di tutte le istituzioni del nostro Paese, di fronte a un tentativo di interferenza che ci sta giungendo da parte dei *boss* che stanno nelle carceri.

Accogliamo con favore il documento, fiduciosi che in Parlamento si proceda rapidamente all'approvazione di una legge che stabilizzi, tipicizzi e definisca bene tutte le responsabilità e i compiti, che ci metta in condizione non di dare risposte, ma di fornire un segnale deciso, di affermare che non ci sono spazi di interferenza, di trattativa, di collusione, che è necessario cogliere per tempo quello che avviene all'interno delle mafie per, questa volta, colpire noi in anticipo ed essere noi più efficaci di loro, non subendo passivamente le loro strategie e le loro reazioni.

Il nostro voto favorevole, signor Presidente, è anche un invito. Le chiedo, nel prossimo Ufficio di Presidenza, che è l'organo che regola i nostri lavori, di valutare sia l'ipotesi di continuare ad indagare sulle stragi di dieci anni fa, sia quella di tentare di comprendere meglio che cosa sta accadendo adesso, acquisendo agli atti la lettera di alcuni detenuti sottoposti a regime carcerario speciale. È necessario che la Commissione vada fino in fondo con molta forza e autorevolezza, per evitare che altri pezzi delle nostre istituzioni possano tracimare, aprendo varchi inquietanti all'azione intrapresa con la strategia messa in atto da parte dei *boss*.

VENDOLA (RC). Signor Presidente, oggi portiamo a compimento questo atto importante che esalta il valore dell'esperienza della Commissione parlamentare antimafia. Ho già speso ieri parole di apprezzamento nei confronti del lavoro ricco e complesso che è stato svolto dal relatore Maritati. Una delle novità contenute in questo documento e nell'atto che suggeriamo di compiere al legislatore consiste nel fatto che non siamo dinanzi ad un'emergenza mafiosa a cui si risponde con una norma emergen-

ziale; non siamo sollecitati da una recrudescenza di fatti di sangue o da episodi che abbiano particolarmente colpito l'attenzione della pubblica opinione e della classe politica. Anzi, siamo in un contesto in cui, nonostante la disattenzione complessiva del mondo dell'informazione e della politica nei confronti delle tematiche della mafia, i risultati, dal punto di vista del contrasto, sono straordinari. Basta leggere le agenzie di oggi e ricordare il fatto più importante, la cattura dei 15 *boss* ad Agrigento che si erano riuniti per eleggere il nuovo capo della cupola agrigentina. In questo caso, possiamo richiamare quella specie di «convitato di pietra» di tanti nostri dibattiti che è il garantismo e la cultura delle garanzie, ma non come una foglia di fico a copertura di pezzi dell'*establishment*. Possiamo far riferimento alla cultura delle garanzie anche per la necessità di sorvegliare la riscrittura e la messa a regime della norma proprio perché essa sia svuotata di qualunque contenuto meramente affittivo e possa rispondere all'unico obiettivo che ci siamo dati: impermeabilizzare i penitenziari, recidere i rapporti fra i *boss* incarcerati e i loro eserciti.

Si apre una stagione pericolosa, signor Presidente. Se devo dire la verità, sento odore di sangue nelle dichiarazioni che si stanno moltiplicando in questi giorni. C'è odore di sangue nelle parole di Bagarella, che non è un *boss* ciarliero o di second'ordine. Bagarella parla dall'alto della sua condizione non solo di affiliato alla cupola di Cosa nostra, ma di parente stretto di Totò Riina. Parla e manda messaggi precisi alla politica e all'universo variegato di Cosa nostra: alla politica manda un messaggio di intimidazione, facendo balenare una trama di ricatti; all'universo di Cosa nostra manda a dire di rinserrare le fila agli addetti più fedeli ai corleonesi; manda a dire a coloro che volessero emanciparsi dalla primazia corleonese e che volessero procedere per conto loro, liberi dalle antiche *leadership*, di stare attenti. Quindi è un messaggio complesso e importante quello che ci viene da Bagarella.

Ancora più inquietante è la lettera che un'ottantina di mafiosi di tutto rispetto hanno indirizzato a coloro che sono stati o sono avvocati di *boss* mafiosi e che si trovano a svolgere il mandato parlamentare: è un *identikit* di possibili bersagli. Questo ci deve allarmare non poco e ci deve consentire una replica a tutto campo.

Intanto sarebbe auspicabile una replica forte da parte dei diretti interessati, lo dico a loro tutela: non si può scherzare con questi argomenti, stiamo sul più minato dei terreni. Credo che oggi dobbiamo compiere un gesto di autotutela della politica nei confronti di una minaccia che è direttamente rivolta alla politica. La mafia può scegliere a 360 gradi i propri bersagli.

Come si compie questa opera di autotutela della politica, signor Presidente? Ripeto un concetto che ho già espresso nella seduta di ieri, anche per riguardo all'importanza della seduta odierna: la chiusura della vicenda dell'articolo 41-*bis*, con la sua messa a regime, può non essere sufficiente, anzi può essere perfino il tornante di una sorta di *turn over* di *leadership*; può addirittura essere la sanzione, con la pietra tombale dell'articolo 41-*bis*, di una nuova classe dirigente che anche antropologicamente è diffe-

rente dai vecchi capimafia, spesso contadini analfabeti come i corleonesi, quelli di San Giuseppe Iato, di Terrasini. Ci sono capimafia che appartengono ad un'altra storia; così come la mafia ha cambiato pelle, da mafia rurale a mafia urbana, a impresa, così c'è una nuova antropologia di *leadership* e di forme di affiliazione all'organizzazione mafiosa.

Non è sufficiente l'articolo 41-*bis* dell'ordinamento carcerario. Dobbiamo chiudere tutti i varchi; in questo momento è fondamentale chiudere su questo fronte rispetto ad una mafia con cui abbiamo dei conti storici, di cinquant'anni di storia repubblicana: quei soggetti incarcerati hanno ipotecato la democrazia per lunghi decenni. Non possiamo però ignorare che esistono altri varchi da chiudere.

Alla ripresa dei lavori dovremo ad esempio effettuare un monitoraggio rigoroso sul funzionamento della norma che prevede la confisca dei patrimoni; dovremo proporre noi la modifica della «legge Rognoni-La Torre» affinché siano superati gli aspetti di vecchiezza di quella legge che fu concepita quando il patrimonio era legato ad una concezione immobilistica. Quella norma deve invece avere efficacia anche per colpire il livello finanziario dell'economia criminale. Dobbiamo accendere mille riflettori sul tema delle infrastrutture e delle grandi opere pubbliche. A tal fine propongo ad esempio di affrontare in Commissione, istruendola con una documentazione ricca, una discussione sul progetto di realizzazione del ponte sullo stretto di Messina: in quel caso non parliamo solo di ipotesi perché la storia di diversi lustri dimostra che il ponte sullo stretto è stato già oggetto di *summit*, di riunioni, di interessi e anche di morti in guerre di mafia.

Da ultimo, dobbiamo con rigore procedere nel lavoro di inchiesta sulle stragi perché – su questo è inutile che mi dilunghi – è uno dei nodi che ci portiamo dietro, uno dei punti dirimenti della nostra storia.

Noi condividiamo oggi un atto che davvero connota tempestività e capacità di incidere da parte del legislatore italiano. Un atto che assumiamo – lo diciamo noi che veniamo da una milizia garantista di lungo periodo – con tranquilla coscienza, perché si tratta di una norma trasparente e non vulnerabile da giudizi di costituzionalità; abbiamo messo a disposizione della scrittura di questa norma tutti i nostri dubbi garantisti ed oggi assumiamo l'atto con sicurezza e limpida coscienza.

PRESIDENTE. Vorrei pregare i colleghi di trattenersi in Aula dopo l'approvazione del documento perché ci sono comunicazioni che riguardano la visita a Reggio Calabria; successivamente ci sarà anche la conferenza stampa e quindi tutti i colleghi sono invitati a partecipare.

CURTO (AN). Alleanza Nazionale esprimerà un voto favorevole sulla relazione del senatore Maritati contenente proposte di modifica al regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, nella consapevolezza di interpretare così gli intendimenti di un'opinione pubblica che guarda con grande attenzione alla classe politica e al modo in cui essa si pone di fronte al tema del contrasto al fenomeno

mafioso. Riteniamo che dalla discussione generale e dal confronto tra le forze politiche siano emerse numerose indicazioni puntualmente recepite, in particolare quelle rappresentate da Alleanza Nazionale. La relazione chiarisce una volta per tutte la necessità che quanto previsto dall'articolo 41-*bis*, determinato all'origine da una situazione di grave emergenza, non ha valore solo in una situazione eccezionale.

Le discussioni che stiamo facendo sulla natura e sulla qualità del fenomeno mafioso dimostrano che esso non sta regredendo, semmai si sta modificando. Qui si dovrebbe fare una discussione anche sulle priorità che dovranno interessare la Commissione antimafia alla ripresa dei lavori, se guardare al passato storicizzando le cose, o guardare al contrasto della mafia attuale, quella dei grandi imperi finanziari che si nascondono in società quotate in borsa e che riescono ad attraversare lo scenario economico internazionale senza creare i presupposti per essere intercettati dalla politica o dagli ordinamenti giudiziari. Questo potere di condizionamento lo dobbiamo contrastare. Quindi stabilizzazione dell'articolo 41-*bis* perché così si lancia un segnale forte.

Le reazioni che stanno intervenendo in questi giorni, anche sulla stampa, sono evidenti; ne abbiamo avuto contezza anche nell'ambito della discussione in Commissione antimafia: per questo dobbiamo uscire all'esterno in modo unitario, così come stiamo facendo sulla normativa concernente l'articolo 41-*bis*, anche con altre decisioni. Questa è una delle novità di cui va dato atto a questa Commissione; l'argomento è troppo importante e significativo perché si esca all'esterno con delle distonie. Uscire in maniera unita rappresenta un valore aggiunto nell'attività di contrasto alla criminalità mafiosa: mentre dobbiamo lanciare un invito al Parlamento a fare presto, dobbiamo sapere che è vero quanto richiamava il collega Vendola, c'è odore di sangue. Mi chiedo se in questo momento la Commissione antimafia possa esaurire il suo ruolo con questo atto di carattere prelegislativo oppure possa attivare un'azione forte presso tutti i canali politici e istituzionali per dimostrare che si vuole erigere una barriera rispetto ad azioni sanguinarie che dovessero coinvolgere ceti professionali o addirittura la politica.

Quindi probabilmente c'è bisogno di un momento di riflessione e il fatto che la Camera e il Senato, seppure quest'ultimo a una settimana di distanza, interrompano i lavori entro pochi giorni e la Commissione antimafia sia impegnata a Reggio Calabria non può non farci pensare alla necessità dell'assunzione di iniziative importanti e immediate sul tema, che credo potrebbero qualificare ancora di più il nostro impegno.

Dobbiamo però dire che, circa l'articolo 41-*bis*, non soltanto utilizziamo lo strumento della Commissione antimafia sotto il profilo legislativo, ma dobbiamo anche considerare questa un'occasione per ragionare sulla sua corretta applicazione. Lo ha detto la vice presidente Angela Napoli nel corso del dibattito: quello dell'articolo 41-*bis* è un problema di natura ordinamentale e legislativa, ma è anche un problema di applicazione e di effettività perché ci sono situazioni in cui la norma viene effettivamente adottata prima e applicata dopo, ma ci sono situazioni e circo-

stanze in cui la norma, pur esistendo ed essendo stata adottata, non viene assolutamente applicata. Allora diventa importante un'indagine della Commissione antimafia per verificare lo stato e la capacità di effettiva applicazione dell'articolo 41-*bis*.

Probabilmente siamo condizionati dalla reazione di alcuni *boss* e potremmo quindi pensare che l'articolo 41-*bis* sostanzialmente espliciti fino in fondo tutti i suoi effetti, viste le forme di reazione. Nello stesso tempo però sappiamo che così non è, perché è ormai acclarato – e nessuno si è mai sognato di dire il contrario, neanche durante le audizioni dei più importanti soggetti istituzionali preposti al contrasto del crimine mafioso – che all'interno delle carceri oggi avviene la vera pianificazione, programmazione e poi esternalizzazione dei vari impianti e progetti criminali. Quindi evidentemente c'è qualcosa sotto il profilo operativo che noi dovremo definire.

Credo di poter confermare il giudizio sostanzialmente positivo che Alleanza Nazionale dà su questi provvedimenti, aggiungendo che siamo del parere che debba essere ben chiara anche la questione delle competenze. Continuiamo infatti a ritenere che solamente nella sfera delle competenze del Ministro della giustizia possa esserci l'adozione del provvedimento con cui viene disposto il regime speciale di detenzione, perché si tratta di fatto straordinario, non di ordinaria amministrazione, non di mera applicazione; fatto straordinario sotto il profilo istituzionale e politico perché legato al perseguimento di un interesse generale.

Così pure riaffermiamo il nostro parere favorevole sul fatto che sia il tribunale di sorveglianza e non quello del riesame a detenere quell'*input* principale che a noi interessa.

Concludo dicendo che siamo anche favorevoli all'ampliamento dell'applicazione dell'articolo 41-*bis* ad alcune fattispecie criminose particolarmente efferate, che specialmente negli ultimi mesi sono venute a determinarsi soprattutto in campo internazionale. Mi riferisco proprio al terrorismo internazionale. Tuttavia, avendo letto che nella parte finale del documento è compresa anche l'individuazione di altre fattispecie, sollecito una riflessione: l'eccessivo ampliamento degli ambiti applicativi dell'articolo 41-*bis* potrebbe determinare le condizioni perché da strumento comunque straordinario, anche se applicato in via definitiva, possa diventare nei fatti uno strumento ordinario? È lo stesso ragionamento che si è fatto in altre circostanze, quando si è detto che facendo di tutto mafia poi nulla è mafia. Se troppe fattispecie criminose dovessero sottostare al principio dell'articolo 41-*bis*, probabilmente si potrebbe incorrere in un simile rischio. È esclusivamente uno spunto di riflessione che lascio alla valutazione intellettuale della Commissione perché avremo altre occasioni e modo per tornare sull'argomento.

Confermo quindi il voto favorevole di Alleanza Nazionale al documento presentato dal senatore Maritati.

CEREMIGNA (*Misto*). Signor Presidente, intendo esprimere anch'io la mia convinta adesione al testo definitivo del documento presentato dal senatore Maritati, che voglio ringraziare per l'ottimo lavoro svolto fin qui.

Nel mio intervento in discussione generale avevo proposto che fossero salvaguardate in questo parere tre caratteristiche fondamentali, cioè la sua tempestività, il rigore e l'unitarietà. Queste esigenze prioritarie le trovo ben evidenziate e risolte nel complesso del documento e credo che possano fornire (anzi sicuramente la forniranno) una risposta oltre che forte anche emblematica da parte dell'intera Commissione al clima di veleni, di sospetti e di minacce sempre più mirate che la criminalità organizzata sta spandendo a piene mani nel tentativo di condizionare, se possibile anche pesantemente, le decisioni che le istituzioni dovranno assumere e che io mi auguro assumano il più rapidamente possibile. È fondamentale quindi che si sia stati in grado di giungere insieme a questo primo risultato, anche se mi rendo ben conto che il risultato vero si avrà quando il Parlamento avrà varato la nuova legge.

Naturalmente ritengo anch'io, come è stato detto da altri colleghi, che proprio le reazioni dei detenuti, in particolare di quelli cosiddetti eccellenti, che abbiamo registrato in questi giorni e che stiamo registrando in queste stesse ore dovranno essere da noi analizzate con lo scrupolo necessario perché, se è vero che nulla bisogna enfatizzare, è altrettanto vero, come diceva il senatore Ayala, che nulla va trascurato o preso sotto gamba. Infatti dobbiamo essere in grado di porre la Commissione sempre più nelle condizioni di svolgere bene e fino in fondo il suo compito istituzionale.

È per questi motivi che confermo nuovamente la mia adesione al documento finale.

SINISI (*MARGH-U*). Signor Presidente, il Gruppo della Margherita, che ha partecipato ai lavori di questa Commissione per l'approvazione del documento relativo al parere sul regime dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, esprime il proprio positivo apprezzamento per il lavoro che è stato svolto e per il contenuto stesso del documento.

Voglio solo ricordare una prima circostanza di carattere storico che forse ci può essere utile, e sarò assai rapido. L'articolo 41-*bis* è stato introdotto l'8 giugno 1992, dopo la strage di Capaci in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie e le persone che erano con lui e lo tutelavano. Ma ciò non fu sufficiente perché il Parlamento rendesse il decreto-legge n. 306 legge ed intervenne la strage che domani ricorderemo, quella di via D'Amelio, affinché si superassero gli indugi e quella proposta diventasse legge. L'esperienza della strage di Capaci era stata ritenuta all'epoca dalla politica insufficiente per adottare una misura di tale natura, ritenendo in maniera probabilmente assai equivoca che essa afferisse il trattamento rieducativo, il trattamento penitenziario e non già invece – così come è – una misura di sicurezza, una questione di ordine e sicurezza pubblica, così come viene trattata anche nelle competenze che vengono affidate ai Ministri della giustizia e dell'interno.

Signor Presidente, mi piace anche ricordare che domani, 19 luglio, decimo anniversario della strage di via D'Amelio, è anche l'anniversario delle prime firme dei decreti di applicazione dell'articolo 41-*bis*, che furono firmati proprio a Palermo dopo la strage. Le strutture dell'Asinara e di Pianosa non erano ancora state realizzate tempestivamente dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; la politica ruppe ogni indugio e decise che quella misura andava adottata. Questo va scritto ad onore di coloro che si sono assunti quella responsabilità ed è anche una lezione per chi ancora oggi sostiene che la politica deve assumere in maniera chiara davanti al Paese la responsabilità di dire che un trattamento differenziato deve essere chiaro nella sua adozione. Chi lo adotta, quindi, e soprattutto chi non lo adotta, deve rispondere non solo davanti al Parlamento, ma anche davanti al Paese.

Queste sono le ragioni della scelta che abbiamo fatto in maniera precisa verso una non burocratizzazione dell'istituto dell'articolo 41-*bis*. È la ragione per cui abbiamo detto che non ci saremmo battuti, che non c'era un orientamento netto del Gruppo della Margherita per renderlo definitivo o temporaneo. Certo, avremmo ritenuto sconveniente una temporaneità che avesse riguardato un termine assai breve, ma ci interessavano i contenuti. Sui contenuti condividiamo le scelte che sono state fatte. Il vero pericolo che si rischiava di correre era quello di introdurre un regime intermedio, un regime di articolo 41-*bis* affievolito, che potesse aprire spazio a «trattative». Dico questa brutta parola, ma quando si parla di contrasto alla criminalità organizzata, dentro quegli spazi e quelle crepe del sistema si annida la possibilità della criminalità organizzata di insinuarsi per rompere il fronte. Questo lo abbiamo evitato, in queste giornate, lavorando insieme, arrivando a un documento comune.

Per queste ragioni, signor Presidente, ogni tanto a volte correttamente la rimprovero per il desiderio di veder lavorare in maniera unitaria la Commissione antimafia. Lo faccio non certo per rivendicare prerogative dell'opposizione, che non mi interessano in quanto tali. So bene, per l'esperienza che ho vissuto, che si può rimanere soli in due modi, quando si va troppo avanti senza che nessuno ci segua e quando gli altri arretrano e si rimane davanti da soli. Per evitare questo pericolo e questa preoccupazione, che alla luce della mia esperienza ho dentro di me, non voglio che nessuno in questo mondo possa rimanere isolato per effetto di un arretramento o di un precoce avanzamento, senza la condivisione da parte degli altri. Quindi, nessun regime intermedio, anche questo concetto è stato accolto; le trattative sono una grandissima insidia; scopriremo se trattative ci sono state e valuteremo se trattative incaute hanno generato responsabilità e disastri nel nostro Paese. Con grande fermezza, abbiamo ritenuto che questo dovesse essere evitato anche nell'attuale circostanza.

C'è poi una questione tecnica. La giustizia soffre abbastanza di suo, anche per alcune riforme che sono state adottate, perché si introducesse un sistema che generasse nuove incompatibilità. Il documento in esame ha evitato queste incompatibilità, almeno in termini di proposte e credo che di questo tutti possiamo trarre vantaggio.

Chiusa questa parentesi legislativa, dobbiamo avviare un lavoro più investigativo e di inchiesta sulla reale applicazione dell'articolo 41-*bis*. Vorrei sapere quali sono i contatti e i rapporti che si sono sviluppati, come una protesta nata ad Ascoli Piceno si sia potuta diffondere in maniera tanto omogenea in altre carceri, fino alla presentazione di un proclama in cui sono stati indicati modalità e orari condivisi da tutti e entro i quali la protesta si sarebbe articolata. L'articolo 41-*bis*, è evidente, fa paura, ma non ha ancora raggiunto lo scopo che ci siamo prefissati, quello di impedire, all'interno del carcere, l'azione di comando e l'azione criminale dei capi di Cosa nostra e delle altre organizzazioni criminali. Le chiedo di aprire al più presto questa sessione di indagine che metta a nudo non solo le responsabilità dei familiari che hanno potuto svolgere il ruolo di tenere i contatti, ma anche di chiunque altro, anche di uomini della politica, che involontariamente hanno potuto diventare strumenti utili affinché una manovra così efficacemente intimidatoria nei confronti del mondo della politica del nostro Paese si sia potuta realizzare nelle forme che abbiamo conosciuto.

PRESIDENTE. Onorevole Sinisi, ho già richiesto elementi informativi su tutti i contatti avuti al riguardo.

VIZZINI (FI). Signor Presidente, annuncio il consenso del mio Gruppo al documento sul regime carcerario speciale. Ringrazio in primo luogo il senatore Maritati, che ha svolto un ottimo lavoro e che ha avuto la pazienza di ascoltarci, predisponendo un documento finale che potrà avere, come risulta dalle dichiarazioni di voto, il consenso di tutti. È necessario portare la lotta alla criminalità organizzata su un obiettivo di battaglia comune per difendere le nostre istituzioni e la nostra società che sono state devastate dagli associati alla mafia, alla camorra, alla 'ndrangheta, a tutte le forme di criminalità mafiosa organizzata.

Vorrei fare alcune osservazioni su quanto è successo in questa settimana. Non è un caso che, alla vigilia del dibattito in questa Commissione sul documento che stiamo approvando, sia stato presentato il proclama del signor Bagarella nel corso di un'udienza cui era collegato in videoconferenza. Il proclama è stato diramato con grande evidenza dalla stampa. Non è un caso che ciò sia avvenuto adesso e questo ha posto e pone gli interrogativi che tutti ci siamo posti sulle lacune dell'articolo 41-*bis* che, come ho avuto modo di dire, non è una ritorsione dello Stato contro qualcuno che ha commesso crimini orrendi, ma nasce dalla necessità di impedire a chi deve scontare una pena di continuare dall'interno delle carceri a dirigere gruppi importanti di criminalità organizzata. Radio-carcere, purtroppo, funziona e i messaggi arrivano. Mentre discutiamo, alla vigilia della conclusione del nostro dibattito, arriva la lettera di cui si è già parlato e che dobbiamo acquisire agli atti. Ho letto più volte il proclama di Bagarella, ma non ho ancora letto la lettera inviata dai detenuti ai parlamentari che sono stati legali di mafiosi. Nel proclama di Bagarella di veramente rozzo c'è solo la calligrafia di chi lo ha dovuto scrivere, quindi

dello stesso Bagarella, mentre i concetti espressi non sono rozzi come la calligrafia. Voglio vedere bene anche la lettera inviata ai parlamentari perché ho l'impressione che una mente raffinata e colta sia dietro ad un simile disegno, che non è parto di coloro che lo mettono in atto, ma che viene suggerito. C'è qualcuno che fa il «grande regista» di questa operazione. I tempi, i modi e gli argomenti giuridici che possono essere scritti in cattiva calligrafia sono al di fuori della portata dei soggetti che cercano di interloquire. Questo deve essere chiaro, come deve essere chiaro che abbiamo bisogno che la battaglia che vogliamo condurre a viso aperto sia visibile. Non è pensabile che Bagarella abbia visibilità quando fa un proclama e la Commissione antimafia, che lavora silenziosamente, impegnandosi settimana dopo settimana, siccome il tema della lotta alla mafia dà un po' fastidio o «tira» meno rispetto al passato, non abbia adeguata visibilità.

C'è voluto il proclama di Bagarella per riportare l'intera questione all'attenzione della pubblica opinione e questo è un cedimento, un calo di tensione che non si può accettare. Cominciamo a dare risposte chiare, sperando che anche i nostri vengano considerati da loro come dei proclami. L'articolo 41-*bis* non solo non si tocca, ma questa Commissione chiede all'unanimità la sua stabilizzazione. Chiunque aveva pensato che si potessero avviare trattative con lo Stato ha compreso che la politica ritiene irricevibili le richieste di trattativa. Non temiamo minacce, né messaggi ambigui. Dobbiamo tenere la politica in prima linea anche dinanzi ad una nuova stagione di sangue e di veleni; in questo momento si avverte non soltanto l'odore del sangue, ma anche quello dei veleni. Ricordiamoci la storia del 1992.

Ho l'onore di essere stato il segretario di un partito che a quell'epoca condizionò l'appoggio al primo Governo dell'onorevole Amato all'adozione di provvedimenti straordinari nei confronti della criminalità organizzata, come testimoniano gli atti parlamentari. Sono convinto che ad ogni ulteriore indebita pressione si dovrà rispondere con ferma intransigenza, a viso aperto contro chi ha inquinato e devastato un pezzo della nostra società, chi ha tenuto e sta cercando di ricominciare a tenere in ostaggio interi pezzi del territorio. Palermo nel 1992 era una città ostaggio di Cosa nostra, dove non era consentito neanche manifestare: dopo ogni manifestazione questi signori potevano continuare a fare quello che volevano.

A questo non dobbiamo tornare, lo dobbiamo alla memoria di Paolo Borsellino, che domani ricorderemo a Palermo. Purtroppo questa è la stagione dei grandi delitti di mafia: ad agosto ricorderemo Giaccone, Casarà, Costa, sino ad arrivare al 3 settembre quando ricorre la morte del generale Dalla Chiesa. Nulla è mai accaduto per caso.

La risposta dovrà essere ferma, ed oggi l'unità nella risposta ci dà una grande forza. Il Parlamento nella sua interezza non potrà non tener conto della forza di questo messaggio della Commissione antimafia, non solo nel merito, ma anche riguardo ai tempi della discussione. Per questo daremo il nostro voto convinto al documento che è stato posto alla nostra attenzione.

PRESIDENTE. Prima di porre in votazione il documento, desidero ringraziare, anche a nome dei componenti la Commissione, il senatore Maritati per l'attività svolta e anche i consulenti che lo hanno coadiuvato. Desidero esprimere soddisfazione per il dibattito lungo ed approfondito, svolto in una dialettica sommamente costruttiva che ha caratterizzato le sedute della Commissione nell'esame del documento sull'articolo 41-*bis*, a dimostrazione che nella politica ci si divide e ci si confronta, per una fisiologia della politica. Guai se così non fosse; ma di fronte al nemico comune, sovversivo delle istituzioni democratiche e repubblicane come la mafia, non ci si può dividere e si deve fare fronte comune. Non ci possono essere conti da regolare con la criminalità organizzata; lo Stato ed il Parlamento non rispondono ad alcun proclama, devono solo rispondere al mandato del popolo sovrano, assicurare ai cittadini la sicurezza, la tranquillità e soprattutto lavorare per il progresso. Queste sono le uniche risposte che lo Stato deve dare. In quest'alveo si inserisce la problematica dell'articolo 41-*bis* sotto il profilo di risposte tese non ad una maggiore affiliazione, ma alla rescissione dei legami tra chi sta dentro e chi sta fuori delle carceri per evitare che si prosegua l'attività criminale.

MARITATI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei dare lettura dell'ultimo capoverso che propongo di aggiungere al testo in esame, che suona in questo modo: «In conclusione dei suoi lavori la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata, mafiosa o simile, auspica che il Parlamento pervenga rapidamente all'approvazione di una legge che offra un più incisivo strumento nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata».

PRESIDENTE. Metto ai voti il documento con questa integrazione.

È approvato all'unanimità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Vorrei dire ai componenti la Commissione, in relazione a quanto annunciato sul mutamento del programma della missione a Reggio Calabria, che in Commissione giustizia del Senato mercoledì verrà trattato il provvedimento sull'articolo 41-*bis* dell'ordinamento carcerario, nel pomeriggio e nella seduta notturna; verranno in tali occasioni svolte le audizioni del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e poi del Procuratore nazionale antimafia, per giungere rapidamente alla discussione ed approvazione del provvedimento.

Propongo di conseguenza che la visita a Reggio Calabria, prevista dal 22 al 26 luglio, sia limitata alle giornate di lunedì 22 pomeriggio e di martedì 23, con partenza la sera tardi; potremmo ascoltare in tali giornate il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza e i magistrati di Reggio Calabria. In questo modo ritorneremo a Lametia Terme venerdì 26, mantenendo il programma come stabilito in origine e poi sabato 27 con-

durremmo l'ulteriore sopralluogo a Locri. Ciò è motivato dal fatto che fanno parte della Commissione giustizia molti componenti la Commissione a partire da me; peraltro il senatore Bobbio, relatore per la Calabria è anche relatore sulla riforma dell'articolo 41-*bis*.

VENDOLA (RC). Signor Presidente, in questa fase né la Commissione né il Presidente possono essere accusati di inerzia. Abbiamo annunciato una missione che, per ampiezza di tempi, non ha precedenti e questo genera delle aspettative. La proposta che lei ci fa frustra moltissimo quelle aspettative e rende impossibile la realizzazione del programma. È ancor meno del dimezzamento delle ambizioni conoscitive: è proprio il rischio di dare vita ad una missione che non abbia né capo né coda. Preferisco, proprio perché l'argomento che possiamo offrire alla Calabria è scritto nelle cose, negli atti parlamentari, vale a dire la necessità di essere sul posto di lavoro l'ultima settimana per approvare la nuova normativa concernente l'articolo 41-*bis* dell'ordinamento carcerario, rinviare la missione per svolgerla nella misura più ampia nel mese di settembre. Penso che svolgerla adesso in forma ristretta rischi di essere un *boomerang*, e del resto l'argomento che abbiamo a giustificazione del rinvio non nasconde inerzia da parte nostra.

NAPOLI Angela (AN). Signor Presidente, mi dispiace, ma sento di dover riportare in questa sede l'estremo disagio che deriverebbe da un'interruzione della visita così come prevista rispetto alle aspettative che ormai da tempo l'intera Calabria rivolge all'arrivo della Commissione parlamentare antimafia. Pur prendendo atto delle necessità che sono emerse, in particolare in un ramo del Parlamento, ritengo che le stesse non possano essere portate a giustificazione.

Ribadisco per l'ennesima volta che in Calabria la situazione è estremamente grave. Che si vada ancora una volta per ascoltare solo ed esclusivamente – perché così finirebbe per essere – il Comitato per l'ordine e la sicurezza, del quale peraltro fa parte un questore che è stato nominato da pochi giorni, e per riascoltare una parte della magistratura che abbiamo già sentito in questa sede, in maniera improduttiva – questo lo ribadisco – è assolutamente assurdo. È assurdo effettuare una visita di questo genere. È chiaro infatti che molto deriverà alla Commissione in termini conoscitivi dall'audizione dei rappresentanti delle associazioni, ma anche dai rappresentanti della politica e dei sindacati, audizioni tutte previste nei giorni che verrebbero sottratti alla visita.

Automaticamente verrebbe estremamente strozzata anche la visita a Lamezia Terme perché la Commissione dovrebbe arrivare direttamente da Roma e non è la stessa cosa che essere già sul posto. In questo caso non avrebbe alcun significato, altresì, la visita nella Locride prevista per sabato 27 luglio, anche se in forma ristretta, perché non si capirebbe il motivo per il quale, cancellando le audizioni dei rappresentanti dell'intera provincia, si andrebbe a visitare soltanto una parte della Locride colpita dal fenomeno della 'ndrangheta, che peraltro è un fenomeno che sta im-

perversando in maniera estremamente grave in provincia di Reggio Calabria, ma direi anche in tutta la regione.

La situazione è grave e non da oggi e siamo poi noi rappresentanti della Commissione parlamentare antimafia ad essere attaccati sulla stampa quotidiana come se fossimo corresponsabili della mancata attenzione delle istituzioni nei confronti della regione Calabria. Ribadisco che la situazione è drammatica.

Oggi fortunatamente - e di questo sono estremamente contenta - abbiamo approvato un documento unitario sull'articolo 41-*bis*, ma non dimenticate che dal regime derivante da tale articolo non è coinvolta solo Cosa nostra, che sta in maniera più o meno palese dimostrando la volontà di non vedere applicato il regime carcerario speciale. È di ieri la notizia che anche in Calabria un grosso *boss* della 'ndrangheta della Piana di Gioia Tauro, di nome Mammoliti, senza dover fare chissà quali ricerche, pur in costanza dell'applicazione dell'articolo 41-*bis*, è stato in grado di dettare dal carcere, attraverso i contatti con la moglie, quanto doveva farsi a proposito di *racket* e di azioni legate alla criminalità organizzata calabrese.

Allora, la Commissione parlamentare antimafia deve darsi una regolata. Peraltro i Presidenti di Camera e Senato non hanno voluto prendere in considerazione la richiesta, che pure era stata avanzata all'unanimità da questa Commissione, di sollevare dall'obbligo della presenza nelle due rispettive Camere di appartenenza i componenti della Commissione antimafia durante i lavori della stessa. Così, siamo trattati come tutte le altre Commissioni. Non vedo il motivo per il quale non si possa far considerare la nostra visita in Calabria come una missione che non dovrebbe assolutamente influire sui lavori parlamentari per un'assenza che sarebbe più che giustificata.

Sinceramente so che, pur trattandosi dell'inizio della discussione delle proposte di modifica dell'articolo 41-*bis*, in Calabria i motivi della nostra ulteriore assenza (ricordo che la visita viene rimandata da cinque mesi) non sarebbero assolutamente recepiti. Pertanto, mi sottraggo e non condivido assolutamente le ragioni per cui si vuole sospendere la visita ed insisto per il mantenimento della stessa così come programmata.

PALMA (FI). È una decisione difficile da prendere, signor Presidente; da un lato, vi sono le esigenze che ella ha rappresentato e che riguardano i lavori in Commissione giustizia su importanti provvedimenti, il primo dei quali è quello relativo all'articolo 41-*bis* in ordine al quale abbiamo votato oggi all'unanimità un parere. Dall'altro, vi sono le esigenze della presenza della Commissione antimafia in Calabria per approfondire le conoscenze che già la Commissione ha in ordine al fenomeno della 'ndrangheta. È una decisione difficile, lo ripeto. Tuttavia, pur comprendendo fino in fondo le appassionante argomentazioni dell'onorevole Napoli, ritengo che sia opportuno rinviare la missione. Abbiamo dato giustamente un grande rilievo alla modifica dell'articolo 41-*bis*. Lo abbiamo fatto prima ancora che a questa modifica venisse dato rilievo da criminali ma-

fiosi che si trovavano sottoposti a quel regime, attraverso il noto intervento di Bagarella e, da ultimo, con la lettera rivolta a taluni difensori ora parlamentari. È inutile dire che il rilievo che abbiamo dato si è amplificato a dismisura dopo l'intervento di Bagarella e dopo la lettera che sarebbe stata inviata in termini minacciosi ad alcuni parlamentari avvocati.

Mi consenta, signor Presidente, una rapida digressione. Ho ascoltato con attenzione le parole dell'onorevole Lumia e dell'onorevole Vendola. Sono sicuro che non era nel loro pensiero, però se nelle loro parole vi era un atteggiamento non condividente le modalità con cui taluni parlamentari difensori hanno inteso esprimere il loro pensiero, vi è in me una punta di rammarico. Infatti, in una questione che ci ha visto uniti per raggiungere un risultato importante nella lotta alla criminalità, questa critica poteva essere risparmiata. Non vale il tono della voce, non valgono le urla, ma valgono i fatti. Se quei parlamentari fossero stati silenziosi, così sprezzantemente da non tenere in alcun conto la minaccia che era stata loro formulata dai criminali mafiosi, si sarebbe potuto dire che il loro silenzio poteva essere interpretato in un altro modo. La risposta che è stata data è quella più chiara. Si andrà avanti, si farà l'attività di parlamentari, rispondendo solo e unicamente, come tutti noi, alla propria coscienza, in realizzazione e in adempimento del mandato.

È importante, rilevante e per certi versi superiore rispetto alle serissime esigenze rappresentate dall'onorevole Napoli, che i componenti della Commissione antimafia siano presenti al Senato nella Commissione giustizia per portare dal vivo più che la voce della Commissione quell'unità di intenti e quell'unanimità che hanno caratterizzato i nostri lavori. È importante che sia il Presidente sia gli altri senatori che siedono anche in Commissione giustizia facciano capire in termini chiari che su questo punto vi è l'unità di tutte le forze politiche. Se ciò è vero, può essere percorsa la strada che con grande prudenza e saggezza è stata segnalata dall'onorevole Vendola.

Non ha senso andare a Reggio Calabria per un giorno e mezzo, ascoltare rapidamente le persone, più per sbrigare una pratica che per svolgere un vero e proprio lavoro. Non ha senso rientrare a Roma per seguire i lavori della Commissione giustizia, anche in seduta notturna, per poi ripartire venerdì per fare un altro discorso burocratico a Lamezia Terme. Con grande responsabilità, poiché la missione in Calabria è molto rilevante, come segnalava anche l'onorevole Napoli, sarebbe preferibile spostarla a settembre, per farla con quella serietà che il Presidente ha presentato nel lungo e folto calendario che aveva predisposto. Possiamo fissare la data della missione subito dopo l'aggiornamento estivo, che in genere è un periodo senza un particolare affaticamento sotto il profilo della rilevanza dei problemi posti all'attenzione del Senato e della Camera. In quel momento, potremo approfondire meglio la tematica.

Mi scuserà l'onorevole Napoli, ma ritengo che si possa rinviare la missione a settembre e mi auguro che il Presidente e gli altri colleghi che siedono in Commissione giustizia possano portare avanti quanto contenuto nel documento del senatore Maritati, rappresentando in termini

chiari ciò che a me più importa, cioè l'unità di intenti che ha caratterizzato i lavori della Commissione con riferimento all'articolo 41-bis.

MINNITI (*DS-U*). Signor Presidente, lei ci ha posto una questione di particolare delicatezza. La situazione calabrese ha bisogno di un'iniziativa non rinviabile della Commissione antimafia sia per la gravità della situazione (che non sfugge a nessuno, ne abbiamo discusso anche in altre circostanze), sia perché la Calabria è la regione per la quale più volte è stata annunciata la visita e più volte è stata rinviata. La Commissione antimafia ha avuto la possibilità di intraprendere altre missioni in regioni particolarmente delicate, come la Sicilia e la Campania, mentre la Calabria, per opportunità che non dipendevano dalla nostra volontà, è stata al centro di una sequenza di rinvii. Non è semplice valutare la situazione attuale.

Ho molto apprezzato che la Commissione abbia assunto un orientamento unitario sull'articolo 41-bis, ma non sfugge a nessuno che attraverso le maglie della legge anche in queste settimane *boss* calabresi di primissimo piano sono stati non più sottoposti al regime dell'articolo 41-bis dal tribunale di sorveglianza. Ci sono situazioni di particolare delicatezza, sia a Reggio Calabria, sia a Lamezia.

In questa Commissione si deve discutere con grande serietà. C'è bisogno di effettuare la missione. Avendo ascoltato tutti i colleghi, aggiungo che c'è bisogno di effettuarla con l'ampiezza e l'approfondimento che era stato previsto nella fase preparatoria della missione stessa. Dobbiamo dirci con grande chiarezza se ci sono le condizioni per farla come era stata prevista. Se ci sono, la missione deve essere fatta a tutti i costi. Mi pare di aver compreso, da parte di tutti i colleghi, che non c'è un convincimento per una riduzione dei tempi e dell'ampiezza della missione della Commissione. Anche la collega Napoli, che con grande passione ha riproposto il tema della missione – e condivido le sue argomentazioni –, mi sembrava contraria all'ipotesi di una riduzione dei tempi dei lavori della Commissione. È possibile mantenere l'ampiezza del programma? Noi siamo contrari ad una sua riduzione e soprattutto riteniamo indispensabile che una missione in Calabria sia fatta non dico con il completo impegno della Commissione ma sicuramente del suo Presidente. Non si può condurre una missione in Calabria con una parte che rimane e il Presidente che va via perché sarebbe un segnale di ulteriore «sottovalutazione» della vicenda.

Il punto che pongo a tutti i colleghi e al Presidente è che queste decisioni vanno assunte insieme poiché ognuno di noi si deve far carico delle proprie responsabilità per mantenere fino in fondo l'impegno a valutare, di fronte ad un'indisponibilità a svolgere la visita della Commissione e del Presidente nei modi e nelle forme precedentemente concordati, se ci sono soluzioni alternative.

La soluzione alternativa, che consegno al signor Presidente per una valutazione – io non sono in condizioni di valutare – andrebbe tuttavia già oggi calendarizzata come il primo impegno della Commissione alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. Dovremo essere in grado non solo di

dire perché non andiamo, ma anche che siamo in condizioni di proporre immediatamente una nuova data, che sarà appunto il «primo impegno» della Commissione antimafia. Penso che la cosa peggiore sarebbe non mantenere il programma o presentarci in forma ridotta. Se ci sono margini per proseguire con il programma originario, anche dovendo chiedere a qualche collega di fare qualche sacrificio negli spostamenti – non il Presidente che non si può muovere –, bene; in caso di rinvio chiedo che il primo impegno della Commissione alla ripresa sia la visita in Calabria.

PALMA (FI). C'è peraltro la possibilità che venga posta anche al Senato la fiducia sul decreto *omnibus* come alla Camera.

NAPOLI Angela (FI). L'importante è Tremonti, non la mafia! La Commissione sarebbe in missione!

SINISI (MARGH-U). Signor Presidente, avevo già annunciato la mia indisponibilità a partecipare alla missione in Calabria perché mi era chiaro che l'ultima settimana dei lavori parlamentari non fosse la migliore per allontanarmi un'intera settimana. Ciò nondimeno, il collega Veraldi aveva assicurato la sua partecipazione, non solo a nome della Margherita, avendo egli già alcune questioni da porre in quella sede. C'è un interesse quindi da parte del nostro Gruppo a che questa missione si compia con la massima sollecitudine. Tuttavia dobbiamo compiere uno sforzo per coniugare questo desiderio di tutti di dare rilevanza a questa missione (che, per il tempo che vogliamo spendere, sarà la più importante di quelle che compiremo nelle regioni italiane) con un calendario compatibile con il dispendio di energie. Se si ritiene di andare la settimana prossima, il Gruppo parteciperà in forma ridotta anche se assai rappresentativa; se invece si dovesse andare a dopo le ferie, mantenendo la qualità dell'impegno, propongo un momento appropriato a ridosso della fine della pausa estiva. Proporrei di individuare una settimana prima della ripresa del lavoro, anche alla fine di agosto, in modo che la missione possa essere svolta senza contrasto con il lavoro parlamentare. È assai difficile trovare una larga rappresentanza per una missione di sei giorni, come è stato in origine pensato.

PRESIDENTE. Condivido perfettamente e comprendo le considerazioni svolte dai colleghi Napoli e Minniti e mi rendo conto della valutazione locale sull'operato della Commissione. Avevo proposto uno spezzettamento muovendo da questo presupposto: di dare un segnale che la Commissione non ritiene la Calabria all'ultimo posto nell'elenco delle proprie priorità e al contempo, però, avere la possibilità di andare avanti nella Commissione di merito per l'esame del disegno di legge sull'articolo 41-bis, che ha avuto inizio in questa Commissione, ma che dovrà giungere all'approvazione in tempi rapidi nella Commissione di merito. Considerato che numerosi componenti la Commissione, dal relatore senatore Bobbio ai senatori Maritati, Brutti, Calvi, Ayala e il sottoscritto, fanno parte della

Commissione giustizia, ho ipotizzato una presenza differenziata a Reggio Calabria nelle giornate di lunedì e di martedì in cui potevano essere sentiti il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, i magistrati nonché le organizzazioni di categoria, le parti sociali e i rappresentanti politici, lasciando inalterato il programma di venerdì e sabato. In questo modo la Commissione dimostrerebbe sensibilità e considerazione per le ragioni della Calabria, ma ugualmente sarebbe sensibile alle ragioni, comprensibili anche dalla Calabria visto che ricadono nell'alveo dell'attività antimafia, che portano ad un dimezzamento della durata della visita. Questo non significherebbe che il discorso con la Calabria è chiuso, perché potremmo alla ripresa, la prima settimana utile, tornare in Calabria per completare il sopralluogo.

Se questa soluzione di compromesso ricevesse il favore di tutti i Gruppi, ci consentirebbe di onorare gli impegni in Senato oltre alla missione in Calabria. Laddove si ponesse il problema di votare la fiducia in Senato, evidentemente l'argomento taglierebbe la testa a qualsiasi alternativa.

NAPOLI Angela (*FI*). Io ribadisco di essere per il mantenimento dell'intero programma nella prossima settimana.

PRESIDENTE. Stiamo cercando una soluzione di compromesso.

BOBBIO Luigi (*FI*). Probabilmente avrei preferito non intervenire per un motivo semplice: nella settimana in cui è calendarizzata la visita in Calabria, in Commissione giustizia cadono due miei impegni veramente importanti: sono relatore sui provvedimenti concernenti l'articolo 41-bis nonché sul provvedimento di riforma dell'ordinamento giudiziario, per il quale il giorno 26 scade il termine per la presentazione degli emendamenti. Si comprenderà bene pertanto – credo – che si tratta di impegni che hanno una loro scadenza importante nel tempo e che di fatto, per quanto riguarda la mia persona, finirebbero per determinare condizioni di incompatibilità con la mia presenza nella visita della Commissione antimafia in Calabria.

A questo punto è arrivato il momento di appellarsi alla razionalità in questa strana, ma purtroppo non infrequente, vicenda dovuta all'accavalarsi dei lavori parlamentari. In relazione alla visita in Calabria la razionalità ci dice che innanzitutto dobbiamo fare riferimento all'impossibilità di quadrare il cerchio. In altre parole, ci troviamo di fronte a due circostanze obiettive, storiche, che hanno una loro impenetrabilità relativa: da una parte ci sono gli impegni del Senato, anche in riferimento alla probabilità che esso debba affrontare un voto di fiducia (che – tengo a sottolineare – non riguarda una singola persona, ma l'interno Governo, e credo che questa sia una valutazione politica obbligata per i componenti della maggioranza), dall'altra c'è la visita della Commissione antimafia in Calabria. Si tratta di vicende altrettanto importanti, al di là delle giuste recriminazioni, delle valide argomentazioni e di qualunque altro tipo di doglianza che si

possa avanzare. Questo ci porta di fronte alla razionale, matura ed ineludibile necessità di scegliere.

L'alternativa è una soluzione di compromesso che il presidente Centaro sottopone all'attenzione di questa Commissione e che a questo punto, peraltro, potrebbe avere la valenza di dare un minimo di risposta alla soluzione di un problema che diversamente appare irrisolvibile, se non nel senso - ripeto, la razionalità lo vuole - della scelta tra l'una e l'altra cosa. Signor Presidente, mi rendo conto che in questo caso la mia nomina a relatore per quanto concerne la Calabria potrebbe anche essere riconsiderata, anche se non lo chiedo, per carità. Comunque, qui non stiamo controvertendo né su sentimenti, né su pulsioni politiche, né su altro: abbiamo da una parte la necessità che la Commissione svolga il suo lavoro con la visita programmata in Calabria, dall'altra la necessità altrettanto importante che membri del Parlamento ottemperino ad altri compiti loro affidati in adempimento del mandato parlamentare. Risentirsi, dolersi o avere altri atteggiamenti meno che centrati sulla natura delle cose non ha alcun significato.

Credo che la soluzione proposta dal Presidente forse potrebbe soddisfare l'una e l'altra esigenza, ma, per quanto riguarda una mia valutazione personale, ritengo che non si possa uscire neanche con una soluzione di compromesso dall'obbligatorietà di una scelta fondata e chiara sull'una o sull'altra alternativa. Se si dovesse accettare la soluzione di compromesso, potrei comunque dare la mia adesione e il mio sostegno a nome del Gruppo che rappresento.

MINNITI (*DS-U*). Signor Presidente, non intendo complicare il suo lavoro, che capisco essere già particolarmente difficile. La soluzione di compromesso che lei ha avanzato, tuttavia, potrebbe creare un non piccolo e non insignificante incidente diplomatico. Infatti, vorrei ricordare che quando sono venuti qui i magistrati della procura di Reggio Calabria, per ragioni di altra natura, cioè perché eravamo impegnati in altre audizioni, li abbiamo fatti aspettare fuori dalla porta qualcosa come quattro o cinque ore. Alcuni di loro, ricordate, sono andati via, altri sono rimasti per l'audizione; poi a quelli presenti abbiamo detto che li avremmo soltanto ascoltati perché ritenevamo che le domande sarebbero state loro rivolte durante la visita in Calabria. Rimane quindi aperta una parte dell'audizione fatta in questa sede. Ora, naturalmente, nel momento in cui andiamo a Reggio Calabria, non completare quell'audizione sembra una cosa non possibile.

Apprezzo lo sforzo che lei ha fatto, Presidente, e non voglio apparire particolarmente contrario alla sua proposta, però arrivare a Reggio Calabria nella situazione che sappiamo vive quella città e non ascoltare i magistrati del tribunale e della procura potrebbe farci andare incontro ad un incidente che sarebbe in parte diplomatico, ma che poi acquisterebbe rilevanza ulteriore. Mi permetto di dirlo. Non vorrei che, presi dall'ansia di rispondere all'impegno assunto, non facciamo altro che mettere una

«pezza a colori» peggiore del buco che abbiamo creato. È questo il senso della mia valutazione.

VENDOLA (RC). Signor Presidente, credo che esistano dei precedenti relativi alla possibilità di convocare la Commissione o, come si è fatto nella scorsa legislatura, l'Ufficio di Presidenza anche durante le vacanze. Se ci fosse condivisione, potremmo realizzare questa missione dal 29 luglio al 2 agosto, rinviandola di una settimana.

PRESIDENTE. Il Senato lavora regolarmente in quella settimana.

VENDOLA (RC). Allora, sarebbe un gesto di grande nobiltà dei deputati partecipare alla missione (*Ilarità*). Comunque potrebbe essere un atto di responsabilità che raccoglierebbe sia le preoccupazioni dell'onorevole Napoli, sia la centralità della questione dell'articolo 41-*bis*.

PRESIDENTE. Considerate le diverse opinioni espresse, propongo di rinviare la visita in Calabria prevista per la prossima settimana e convocare invece l'Ufficio di Presidenza per verificare la possibilità o di uno slittamento anche solo di una settimana, partendo il 29 luglio, o di un rinvio della visita alla prima settimana utile di settembre.

Se non ci sono osservazioni, così resta stabilito.

I lavori terminano alle ore 18,15.

